



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

Approvato in data: 30.5.2024

Revisione	Data	FIRMA Amministratore Unico
Adozione MOGC	15.12.2005	
Revisione 01	10.06.2020	
Revisione 02	30.5.2024	

INDICE

DEFINIZIONI

A) STRUTTURA DI GOVERNANCE DI “SFBM S.P.A.”

PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. OBIETTIVI E MISSION AZIENDALE
2. SISTEMA DI GOVERNANCE AZIENDALE
3. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI
4. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
5. LINEE GUIDA ANTICORRUZIONE

B) L'ADOZIONE DEL MODELLO

1. FINALITÀ DEL MODELLO
2. STRUTTURA DEL MODELLO
3. REALIZZAZIONE DEL MODELLO
4. DESTINATARI DEL MODELLO
5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO
7. FORMAZIONE DEL PERSONALE

C) ORGANISMO DI VIGILANZA

1. NATURA E FUNZIONI
2. COMPOSIZIONE E NOMINA
3. REQUISITI DI NOMINA. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA
4. POTERI
5. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA
6. CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI. DIVIETO DI COMUNICAZIONE
7. WHISTLEBLOWING

APPENDICE: IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CUI AL D. LGS 231/01

DEFINIZIONI

Amministratore Unico (AU): organo che ha il compito della gestione della Società e la rappresentanza per gli atti compiuti in nome della stessa

Certificazioni: Sistemi di qualificazione che sanciscono specifici requisiti dell'azienda e l'abilitano a settori di attività e/o a rapporti con la PA (es. SOA; EMAS)

Codice Etico: il codice etico deontologico allegato al presente Modello approvato dalla Società

Datore di lavoro delegato: Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008

Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ("D.Lgs. n. 231/2001" o il "Decreto") e successive modifiche ed integrazioni.

Destinatari del Modello: tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni del Modello e dei relativi protocolli di attuazione.

Funzioni: insieme delle attività poste in essere dalla Società raggruppate in base a criteri di omogeneità e rappresentate nell'organigramma.

Mansionario: documento aziendale il cui scopo è quello di ufficializzare ed evidenziare in forma scritta funzioni e compiti a cui le singole unità operative in cui si articola la Società, tramite il relativo personale afferente, sono preposte.

Manuale di Gestione della Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza: descrive il Sistema di Gestione della Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza elaborato sulla base delle norme: UNI EN ISO 9001:2015; UNI EN ISO 14001:2015; UNI EN ISO 14004:2016; BS OHSAS 18001:2007; UNI EN ISO 45001:2018;

Modello (MOGC231): il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SFBM S.p.A.

Modello Unico Privacy: il Modello redatto ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 che ha recepito il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").

Organismo di Vigilanza: l'Organismo di controllo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, dotato di professionalità, autonomia e indipendenza, che adotta un proprio Regolamento.

Reati presupposto: i reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalle norme correlate.

Responsabile della Funzione: persona cui è affidato il compito di verificare le mansioni assegnate al settore cui gli è attribuito l'incarico.

Responsabile del protocollo: persona cui è affidata la verifica e l'aggiornamento dei principi e delle regole sancite nei singoli protocolli etici allegati al presente Modello.

Sistema disciplinare: sistema interno all'azienda, indipendente dagli altri procedimenti per infrazioni disciplinari e distinto ed autonomo rispetto al sistema sanzionatorio penale, riconducibile allo Statuto dei Lavoratori ed i contratti collettivi, nonché agli artt. 2104, 2105 e 2106 del Codice civile. Il Modello prevede che il dipendente sia deferito a procedimento disciplinare tutte le volte che non si attenga alle regole di organizzazione e controllo a fronte di una specifica previsione della condotta censurata.

A. STRUTTURA DI GOVERNANCE DELLA **SFBM S.P.A.**

PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

Denominazione: Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. ("SFBM S.p.A.")

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: Roma (RM) Viale Maresciallo Pilsudski n. 124

Codice fiscale: 00804510584

Partita IVA: 00804510584

Numero REA: RM - 246400

PEC: sfbm@pec.it

Amministratore Unico

Mele Marco

Nato a Grottaglie (TA)

il 21/07/1980

C.F.: MLEMRC80L21E205D

Identità Societaria – Azionisti

Il capitale sociale deliberato è pari a €13.580.000,00

Il capitale sociale sottoscritto è pari a €13.580.000,00

Il capitale sociale versato è pari a €13.580.000,00

Numero di azioni: 26.115.385

Soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali:

Acquirente Unico S.p.A. in forma abbreviata AU S.p.A.

C.F.: 05877611003

Quota composta da 26.115.385 di azioni ordinarie pari a nominali €13.580.000,20

Tipo di diritto: Proprietà

1. OBIETTIVI E MISSION AZIENDALE

SFBM S.p.A. ha ad oggetto lo svolgimento delle attività e dei servizi tecnici ed amministrativi previsti dalla vigente legislazione in materia di uso di bombole per metano, quali la manutenzione, la richiesta di collaudo, la sostituzione e la rottamazione delle bombole, la tenuta degli elenchi e dei registri attinenti alle suddette attività nonché lo svolgimento delle attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti.

La società compie inoltre in via strumentale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune, nonché assume, sempre in via strumentale in uno scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o entri costituiti o da costituire.

Tanto premesso e precisato, attraverso l'adozione del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001, ed il suo costante aggiornamento, SFBM S.p.A. intende perseguire i seguenti obiettivi:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema strutturato di procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

2. SISTEMA DI GOVERNANCE AZIENDALE

a) La Corporate Governance di SFBM S.p.A. è così articolata:

Socio Unico, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto.

Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea degli Azionisti di SFBM S.p.A. tenutasi in data 21 dicembre 2022, in carica per tre esercizi, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi, soltanto, quelli che la legge riserva alla competenza esclusiva del Socio Unico.

Collegio sindacale, a cui spetta il compito di vigilare: a) sull'osservanza della legge e dallo Statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema

amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Società di revisione contabile, svolge secondo i principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, come previsto dall'articolo 14 comma 2 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, comporterà anche la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e della sua conformità alle norme di legge, nonché il rilascio di una dichiarazione circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione.

Sistema di Procure e Deleghe:

Si intende per “delega” quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una “procura generale funzionale” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) le procure devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;*
- b) le procure devono essere tempestivamente aggiornate.*

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “certezza” ai fini della prevenzione dei Reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Socio Unico

ACQUIRENTE UNICO S.p.A.

In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. lgs 81/08 vi è una nomina al sig. Minzoni Fabio quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Allo stato non si rileva una delega ex art. 16, D.Lgs. n. 81/2008.

I ruoli e le responsabilità all'interno della SFBM S.p.A. sono riportati nell'Organigramma aziendale, in fase di aggiornamento.

SOGGETTI APICALI ex art. 5 D. Lgs. 231/01:

- **Organo amministrativo**
- **Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008**
- **Dirigente come descritto dall'art. 2 lett. d) D.Lgs. n. 81/2008¹**
- **Soggetti con deleghe di funzione**

Dimensioni

Numero di dipendenti al 31.12.2023	Numero dipendenti al 31.12.2023: 54
Volume d'affari nell'ultimo esercizio	Bilancio anno 2023: Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, SFBM ha registrato un utile di €1.847.824 ed il patrimonio netto al 31 dicembre 2023 è pari ad €13.518.038.

b) Società controllate e controllanti

Alla data di predisposizione del presente modello di organizzazione e gestione, la SFBM S.p.A. è soggetta al controllo di Acquirente Unico S.p.A.

Società consortili

Non vi sono alla data di predisposizione del presente modello di organizzazione e gestione, partecipazioni a Società Consortili.

Attività affidate a terzi

Nel caso di attività di affidate a terzi, esterni alla Società, questi dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui al presente Modello. In particolare, in detti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

1. di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
2. di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
3. di non essere mai stati condannati (o avere richiesto il patteggiamento) e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;
4. di impegno a rispettare il Modello (ed in particolare le prescrizioni della presente Parte Speciale) e il Codice Etico della Società, ovvero, nel caso di enti, di avere

¹ Persona che in ragione delle competenze professionali e per poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della Società;

5. di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello;
6. di adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

Inoltre, nei contratti con i consulenti e con i prestatori di servizi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (quali, ad esempio, clausole risolutive espresse, penali).

f) Gestione dei rapporti con il socio, collegio sindacale e con la società di revisione

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la società di revisione, il collegio sindacale e in occasione di richieste da parte del socio;
- l'obbligo di trasmissione alla società di revisione e al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea dei soci o dell'Organo Amministrativo sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge;
- la garanzia, da parte del responsabile della Funzione di riferimento di completezza, inerenza e correttezza delle informazioni e dei documenti forniti alla società di revisione, al Collegio Sindacale o al Socio e la messa a disposizione agli stessi di informazioni e/o documenti richiesti e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate al fine di garantire il rispetto della normativa di riferimento;
- l'attribuzione di ruoli e responsabilità circa la raccolta di tutte le richieste pervenute in maniera formalizzata e di tutte le informazioni/dati/documenti consegnati o resi disponibili alla società di revisione, al collegio sindacale e ai soci in conseguenza di tali richieste;
- la regolamentazione delle fasi di selezione della società di revisione contabile e delle regole per mantenere l'indipendenza della società di revisione nel periodo del mandato;
- che sia comunicato all'OdV qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla Società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio.

g) Gestione dei rapporti con autorità di vigilanza, autorità amministrative e altre autorità preposte

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- la formalizzazione di direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza;

- l'identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza in caso ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali;
- l'individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, controllo, consolidamento e trasmissione, validazione e riesame dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti;
- le modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite, nonché l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività.

3. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI

L'Organigramma della Società, con l'indicazione delle funzioni attribuite a ciascuna posizione, è parte integrante del Modello e viene aggiornato in occasione di ogni sua variazione significativa.

Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, la Parte speciale del presente Modello prevede specifici protocolli contenenti la descrizione formalizzata:

- delle procedure interne per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione (incluso il normale svolgimento delle relative attività), con l'indicazione delle modalità relative e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;
- delle modalità di documentazione, e di conservazione, delle registrazioni dell'attività svolta, in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse;
- delle modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e documentazione.

Le procedure interne previste dai protocolli sono rivolte a garantire, nei limiti consentiti dalla dimensione della Società, la separazione e l'indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli.

Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l'espressa indicazione della sua ragione, è immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

I protocolli sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

4. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il programma di gestione e contabilità adottato dalla Società garantisce:

- la pluralità dei soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni, in modo da assicurare che tutti gli esborsi siano richiesti, autorizzati ed effettuati da soggetti per quanto possibile distinti;
- la conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio;
- la capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting.

Gestione dei flussi finanziari

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001, tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi è anche l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati presupposto, la Società ha adottato un sistema di controllo interno per la gestione finanziaria e dei rischi finanziari che prevede:

- la determinazione degli obiettivi generali, delle strategie e delle politiche a cui si ispirano la gestione finanziaria e la gestione dei rischi finanziari, nel rispetto dei vincoli definiti dall'attività in essere;
- l'identificazione dei ruoli, responsabilità e attività funzionali al processo di gestione finanziaria e di gestione dei rischi finanziari;
- la definizione delle modalità di gestione degli adempimenti richiesti per soddisfare le esigenze informative e di controllo.

Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

Le modalità di gestione sono aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

5. LINEE GUIDA ANTICORRUZIONE

SFBM S.p.A. intende promuovere e consolidare al proprio interno una cultura di trasparenza, integrità e controllo nell'esercizio delle attività aziendali, nella convinzione che l'assoluto rispetto di questi valori rappresenti una premessa indispensabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali di eccellenza.

A) QUADRO NORMATIVO

La Legge 6 novembre 2012 n. 190, la c.d. Legge Anticorruzione, e il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114 hanno innovato la disciplina della prevenzione del fenomeno corruttivo, introducendo nuove fattispecie di reato e inasprendo il sistema sanzionatorio delle ipotesi delittuose già esistenti.

In linea generale, la normativa in materia di anticorruzione attualmente in vigore:

- proibisce i pagamenti, sia diretti che indiretti, nonché le offerte o le promesse di pagamento o le dazioni di beni di valore o altre utilità, a un Pubblico Ufficiale con lo scopo di influenzarne l'azione per ottenere un vantaggio;
- richiede di dotarsi e tenere libri, registri e scritture contabili che, con ragionevole dettaglio, riflettano accuratamente e correttamente le loro operazioni, spese e cessioni di beni, con lo scopo di garantire una tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- vieta il compimento o l'omissione di atti in violazione dell'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori in cambio di dazione o promessa di utilità.

Le persone fisiche che violano la normativa anticorruzione possono essere condannate a pene detentive e pecuniarie, mentre le persone giuridiche, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, possono subire sanzioni interdittive e pecuniarie. Da tali violazioni può altresì derivare una richiesta di risarcimento danni a carico dell'ente. Ne deriva un irrimediabile danno, sia economico che di immagine, per la società attinta da provvedimenti legati alla commissione di atti corruttivi.

B) LE CATEGORIE DI REATI ASTRATTAMENTE PERPETRABILI

Le procedure individuate nel presente Modello sono volte a prevenire il verificarsi dei seguenti reati-presupposto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- Delitti di criminalità organizzata
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
- Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- Reati societari
- Reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
- Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Reati ambientali
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Reati tributari

I presidi di prevenzione e controllo previsti sono, altresì, volti a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

C) DESTINATARI

Finalizzate alla prevenzione dei reati summenzionati, le Linee guida Anticorruzione trovano applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza, a favore della Società, intrattengono rapporti con le Pubbliche

Amministrazioni e con Enti Privati, o che siano coinvolti in questioni relative ai controlli finanziari o alle altre attività disciplinate dalla normativa anticorruzione.

Nello specifico, i processi aziendali sensibili ai fini delle seguenti disposizioni prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti: i soggetti in posizione “apicale”, nonché quelli sottoposti alla direzione o vigilanza degli “apicali”. Nell’una e nell’altra categoria possono rientrare:

- personale formalmente inquadrato in organico sulla base di contratti di lavoro subordinato o a progetto;
- liberi professionisti formalmente inquadrati in organico.

Inoltre, sono da considerarsi Destinatari i fornitori, gli appaltatori e ogni altro soggetto che operi in nome e per conto della Società.

L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI CUI AL D. LGS 231/01

In conformità alle disposizioni del Decreto, la Società ha adottato in data 15.12.2005, con delibera n. 01 del Consiglio di Amministrazione, il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo aggiornato con Rev. 01 in data 10.06.2020 e successivamente in data 30.05.2024 con Deliberazione dell’Amministratore Unico Rev. 02.

Il Modello è il complesso di regole, strumenti e protocolli volto a dotare la Società di un efficace sistema organizzativo, di gestione e di controllo, ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte illecite, ai sensi del Decreto.

All’esito delle innovazioni normative del 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 come di seguito specificate, mediante le quali il legislatore ha provveduto ad ampliare il catalogo dei cd. Reati presupposto, ossia quelli la cui commissione è idonea a ingenerare la responsabilità amministrativa dell’ente, la Società ha provveduto ad aggiornare il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, anche al fine di verificarne la permanenza dei requisiti dell’attualità e dell’efficacia nel prevenire e contenere il rischio di commissione dei reati.

1. FINALITÀ DEL MODELLO

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l’individuazione delle “Aree di attività a rischio” e dei “Processi strumentali” alla commissione dei reati e la loro conseguente proceduralizzazione. I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito, dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire alla società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner, genericamente “soggetti terzi” che operino per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle “Aree di attività a rischio” e dei “Processi strumentali”, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, con l’adozione e l’attuazione del Modello la Società intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso:

- la costante attività dell’Organismo di Vigilanza sull’operato delle persone rispetto alle “Aree di attività a rischio” e ai “Processi strumentali”;
- la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali in caso di violazioni dei principi e delle regole sanciti nel Codice Etico e nel presente Modello da parte di dipendenti o di soggetti terzi con cui la Società intrattiene rapporti nell’ambito delle Aree di attività a rischio o dei Processi strumentali.

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono: l’efficacia, la specificità e l’attualità.

2. STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello è composto di una Parte Generale, che contiene i principi e le regole generali del Modello, e di una Parte Speciale, che costituisce il cuore del Modello ed è suddivisa in sezioni ove sono individuati i processi attuati dalla società al fine di prevenire le diverse fattispecie criminose, rispetto alle quali, in sede di individuazione delle aree a rischio, si è evidenziato un potenziale rischio di commissione nell’ambito della Società.

La Parte Generale descrive la struttura di Governance della società, attraverso una puntuale analisi delle documentazioni ad essa relativa e, presentando il quadro normativo di riferimento del Modello (in appendice), ne individua i destinatari, ne definisce la finalità e la struttura. Individua, inoltre, le funzioni e i poteri dell’Organismo di Vigilanza, le regole che presiedono all’aggiornamento del Modello, il sistema disciplinare, gli obblighi di comunicazione e diffusione del Modello e la formazione del personale.

La Parte Speciale si occupa, invece, di individuare i processi adottati dalla società al fine di prevenire le fattispecie di reato che potrebbero configurarsi in base alle c.d. “attività sensibili” (quelle cioè dove è teoricamente possibile la commissione del reato).

3. REALIZZAZIONE DEL MODELLO

Per la redazione del presente Modello, la Società, con la guida di esperti del settore, ha tenuto conto:

- 1) delle disposizioni del Decreto e sue modifiche;
- 2) della relazione ministeriale accompagnatoria;
- 3) dei principi generali che, secondo consolidata interpretazione, devono ispirare un adeguato sistema di controllo interno;
- 4) delle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001”, di Confindustria aggiornate al 2021;

- 5) delle Best Practices aziendali;
- 6) dei precedenti giurisprudenziali in materia e delle interpretazioni fornite dagli operatori del settore;
- 7) delle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” di Confindustria aggiornate al 2023.

La Società ha, altresì, tenuto conto degli strumenti già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto e le procedure in materia di tutela della Privacy e sicurezza informatica, ai sensi del GDPR.

La Società ha, così, messo in atto un progetto interno, sviluppando una serie di attività propedeutiche alla realizzazione di un sistema organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati secondo le disposizioni del decreto.

4. DESTINATARI DEL MODELLO

Sono destinatari del Modello:

- a) tutti i soci e coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di Funzione della Società o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società medesima;
- b) tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), ivi compresi coloro che sono distaccati per lo svolgimento dell’attività;
- c) tutti coloro che collaborano con la Società, in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.).
- d) coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, collaborino o offrano lavori, forniture, prestazioni o servizi alla società.

L’insieme dei Destinatari così definiti è tenuto a rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni contenute nel Modello e nei suoi protocolli di attuazione.

5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Le modifiche e le integrazioni del Modello sono di competenza dell’Organo Amministrativo. L’Organismo di Vigilanza segnala all’Amministratore Unico, in forma scritta e tempestivamente, la necessità di procedere all’aggiornamento del Modello, indicando i fatti e le circostanze che evidenziano tale necessità.

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello adottati dall’Amministratore Unico devono essere sempre comunicati all’Organismo di Vigilanza. Le modifiche che riguardano i protocolli di attuazione del Modello sono adottate direttamente dalle funzioni aziendali interessate, sentito l’Organismo di Vigilanza, che può esprimere parere e formulare proposte in tal senso.

Quanto appena precisato è regolato in apposito protocollo etico organizzativo, parte integrante del presente Modello.

6.COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società promuove la comunicazione del Modello, con modalità idonee a garantirne la diffusione e la conoscenza effettiva da parte di tutti i Destinatari individuati.

Il Modello è comunicato, a cura dell'Organo Amministrativo, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (es. bacheca aziendale, invio per posta elettronica, etc.). Sono stabilite a cura dell'Organo Amministrativo, sentito l'Organismo di Vigilanza, modalità idonee ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte del personale della Società.

L'Organismo di Vigilanza determina, sentito l'Organo Amministrativo, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni, Destinatari del Modello, e le modalità necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

In ogni caso, i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e del presente Modello.

7.FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Società prevede l'attuazione di programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte del personale della Società (dipendenti, componenti degli organi sociali, etc.). La partecipazione ai suddetti programmi formativi è tracciata ed obbligatoria. Il livello di formazione è caratterizzato da un diverso approccio e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello ed allo svolgimento di mansioni che possono influenzare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (percorsi di formazione speciale).

Il Piano di formazione prevede l'analisi del contenuto dei singoli corsi, della loro frequenza, nonché la previsione e l'effettuazione di controlli di qualità sul contenuto dei programmi medesimi. Un programma specifico con tema i protocolli etico – organizzativi del Modello viene indirizzato ai relativi responsabili.

L'Organismo di Vigilanza cura, d'intesa con l'Organo Amministrativo, che il programma di formazione sia adeguato ed efficacemente attuato. Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello, è gestita dall'Organo Amministrativo in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

ORGANISMO DI VIGILANZA

1. NATURA E FUNZIONI

L'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto pone come ulteriore condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- valutare l'adeguatezza del Modello, in relazione alle attività espletate dall'ente e alla sua organizzazione e, quindi, la sua idoneità a scongiurare la commissione dei reati richiamati dal Decreto;

- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'ente con quanto previsto dal Modello;
- curare l'aggiornamento del Modello, sia attraverso una fase preventiva di analisi delle mutate condizioni aziendali, degli aggiornamenti normativi o dei cambiamenti nell'attività svolta; sia attraverso una fase successiva di verifica della idoneità delle modifiche proposte;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte di tutti i destinatari.

Secondo il dettato normativo, l'Organismo deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, non deve incorrere in omessa o insufficiente vigilanza e deve essere destinatario degli obblighi di informazione previsti dal Modello.

L'Organismo è pertanto tenuto, tra l'altro, a:

- effettuare una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare eventuali nuove aree sensibili ai sensi del Decreto;
- verificare, anche sulla base dell'eventuale integrazione delle aree a rischio, la concreta ed efficace attuazione del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, proponendo - ove necessario - eventuali aggiornamenti, con particolare riferimento all'evoluzione ed ai mutamenti della struttura organizzativa, dell'operatività aziendale, e della normativa vigente;
- verificare nel tempo la validità del Modello, promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, le azioni necessarie affinché lo stesso sia attualmente efficace nella prevenzione dei reati;
- attivare, in attuazione del Modello, idonei flussi informativi che gli consentano di essere costantemente aggiornato, dalle strutture aziendali interessate e dagli organi societari, sulle attività sensibili; nonché stabilire adeguate modalità di comunicazione, al fine di poter acquisire tempestiva conoscenza delle eventuali violazioni del Modello e delle procedure ivi richiamate;
- predisporre periodicamente le comunicazioni per il Vertice aziendale;
- promuovere presso la struttura aziendale o gli organi sociali competenti l'apertura del procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e delle altre misure sanzionatorie previste per la violazione del Modello;
- esprimere il proprio parere in ogni caso in cui il procedimento sia stato già attivato;
- effettuare verifiche periodiche presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per controllare che l'attività venga svolta conformemente al Modello;
- dotarsi di un'adeguata procedura per gestire un archivio cartaceo e/o informatico delle Schede di evidenza inviate dai Responsabili Interni;
- collaborare e coordinarsi con il Collegio Sindacale (o Sindaco Unico) e con la Società di revisione, laddove presenti, acquisendo la documentazione da essi predisposta;
- promuovere presso la competente struttura aziendale un adeguato processo formativo/informativo per il personale e in genere per tutti i soggetti destinatari del Modello e verificarne l'attuazione;
- dotarsi di un proprio regolamento.

La nomina dell'Organismo spetta all'Amministratore Unico, il quale ne sceglie i membri tra soggetti che siano dotati dei requisiti di onorabilità, autonomia e indipendenza nonché di competenze professionali.

2. COMPOSIZIONE E NOMINA

Sulla base delle indicazioni contenute nel Decreto, così come sinora interpretate dalla giurisprudenza, dei suggerimenti forniti dalle Linee Guida di Confindustria, tenendo altresì conto della dimensione e struttura organizzativa aziendale, l'Organo amministrativo ha nominato l'Organismo di Vigilanza, composto da tre membri, nelle persone dell'Avv. Mario Italiano in funzione di Presidente, Avv. Francesco Scacchi e Avv. Luigi Annunziata in qualità di componenti del Collegio.

I suddetti/o membri sono stati ritenuti idonei a svolgere il tipo di attività richiesta, attesa la sussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità d'azione, come di seguito specificati.

Più in particolare, il requisito dell'autonomia dei membri risulta soddisfatto, sia per le garanzie prestate dall'attuale composizione, sia per la regolamentazione dei criteri di revoca dell'incarico ai membri dell'O.d.V., che li rende quanto più possibile indipendenti dal Vertice Aziendale.

Al fine di assicurare l'autonomia e l'indipendenza dell'esercizio delle funzioni, all'atto della istituzione, l'Organismo viene inoltre dotato di un idoneo budget, da impiegare per l'espletamento dei propri compiti.

L'Organismo fornisce annualmente rendiconto delle somme eventualmente utilizzate.

La competenza professionale è assicurata dall'O.d.V., stante la conoscenza della normativa rilevante, delle procedure e dei processi aziendali, nonché dei principi generali in materia di controllo e di gestione dell'organizzazione, con specifico riferimento ai rischi, anche e soprattutto di natura penale.

La presenza di soggetti esterni all'Ente, a titolo diverso stabilmente vicini alle aree sensibili, agevola l'esercizio delle funzioni dell'O.d.V., attraverso la messa a disposizione di specifiche competenze tecniche e la profonda conoscenza della realtà aziendale, elemento quest'ultimo, che costituisce condizione essenziale per l'efficace azione dell'Organismo stesso.

Quanto alla continuità di azione, questa è garantita dall'istituzione di un Organismo ad hoc, che si riunisce periodicamente e svolge con costanza la propria attività.

3. REQUISITI DI NOMINA. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Organo Amministrativo.

Possono essere nominati membri dell'O.d.V. i soggetti in possesso delle professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni e/o che abbiano maturato specifica esperienza in materia in ambito aziendale. In particolare, le competenze richieste afferiscono alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e alle scienze organizzative e aziendalistiche.

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'O.d.V.:

1. la condanna, anche in primo grado, o l'applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
2. la condanna, anche in primo grado, a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
3. la condanna anche in primo grado o l'applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. per reati contro la pubblica amministrazione, per reati finanziari, o per reati che comunque incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
4. la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;

5. l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta dalla Società.

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, o in altra situazione di conflitto d'interessi, con riguardo alle funzioni/compiti dell'Organismo di Vigilanza, impegnandosi, per il caso in cui si verificasse una delle predette situazioni – e fermo restando in tale evenienza l'assoluto e inderogabile obbligo di astensione –, a darne immediata comunicazione all'Organo Amministrativo, onde consentire la sostituzione nell'incarico.

Costituiscono cause di decadenza dei componenti dell'O.d.V.:

1. la condanna in secondo grado o l'applicazione della pena su richiesta *ex artt.* 444 e ss. c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
2. la condanna in secondo grado a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
3. la condanna in secondo grado o l'applicazione della pena su richiesta *ex artt.* 444 e ss. c.p.p. per reati contro la pubblica amministrazione, per reati finanziari, o per reati che comunque incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
4. la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;
5. l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta dalla Società;
6. l'omessa comunicazione di una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con riguardo alle funzioni/compiti dell'Organismo di Vigilanza o la violazione, in tali ipotesi, dell'obbligo di astensione.

La cessazione dalla carica è determinata da rinuncia, decadenza, revoca o impedimento permanente.

La rinuncia da parte dei membri dell'O.d.V. può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Organo Amministrativo per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei membri dell'Organismo o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza dell'Organismo si è ricostituita, in seguito all'accettazione dei nuovi membri.

La revoca dell'incarico conferito a uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, per giusta causa.

Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- un grave inadempimento ai propri doveri/funzioni, così come definiti nel Modello;
- la condanna della Società, ai sensi del Decreto, anche con provvedimento non ancora passato in giudicato, motivato sulla base della "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo;
- il verificarsi di una delle cause di decadenza;
- la violazione del divieto di comunicazione e diffusione delle informazioni.

In caso di cessazione per qualunque causa del componente dell'Organismo, l'Amministratore Unico provvede senza ritardo alla sua sostituzione con un'apposita delibera.

4. POTERI

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i poteri così sinteticamente indicati e specificati nel correlato protocollo operativo:

- 1) svolgere o provvedere a far svolgere, attività ispettive periodiche, secondo i tempi e le modalità dallo stesso stabiliti;
- 2) avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società, e del Datore di lavoro (o Suo Delegato) per il tema inerente all'igiene, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, nonché di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- 3) svolgere o provvedere a far svolgere accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisponendo una relazione sulla attività svolta secondo quanto previsto dal protocollo operativo;
- 4) valutare, alla luce dell'attività svolta, eventuali esigenze di aggiornamento e adeguamento del Modello, anche in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative e formulare proposte in tal senso alle funzioni aziendali interessate, per eventuali modifiche dei protocolli di attuazione del Modello;
- 5) supportare la Funzione Risorse Umane per la definizione di programmi di formazione del personale.

L'Organismo di Vigilanza dispone sia della libertà di accesso alle informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e funzioni, sia della libertà di iniziativa quanto alla promozione di verifiche circa l'osservanza e l'attuazione del Modello presso le strutture aziendali ritenute a rischio reato.

In capo a tutte le funzioni aziendali, ai dipendenti e ai membri degli organi sociali, sussiste pertanto l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni inoltrate dall'Organismo di Vigilanza.

Le attività poste in essere dall'O.d.V. non possono essere sindacate da alcun organo o struttura aziendale.

5. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

a) Flussi informativi dall'Organismo di vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza segnala tempestivamente all'Organo Amministrativo, per gli opportuni provvedimenti:

- le violazioni accertate del Modello ed ogni notizia sui reati di cui sia venuto a conoscenza di propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni da parte dei Destinatari;
- ogni informazione rilevante per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e l'efficace attuazione del Modello e per il suo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza redige periodicamente una relazione scritta all'Amministratore Unico, secondo le previsioni indicate nel protocollo aziendale di riferimento.

b) Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza.

Tutti i destinatari del Modello (componenti degli organi sociali, dipendenti, collaboratori, società controllate, ecc.) sono tenuti a collaborare per una piena ed efficace attuazione dello stesso, segnalando immediatamente ogni eventuale notizia di Reato ed ogni violazione del Modello o dei protocolli aziendali dallo stesso richiamati.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato:

- dei procedimenti disciplinari avviati per le violazioni del Modello o dei protocolli aziendali dallo stesso richiamati e dell'applicazione di eventuali sanzioni;

- dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- dell'eventuale contenzioso giudiziario relativo alle sanzioni disciplinari per violazioni del Modello;
- delle sostanziali modifiche apportate al Sistema della sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 da parte del Datore di lavoro, o suo Delegato, o di ogni incidente accaduto che comporti infortunio o malattia superiore a 40 giorni, ivi compresi i "quasi incidenti" sui luoghi di lavoro.

Gli Organi sociali sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e alla verifica sull'osservanza del Modello, al suo funzionamento e alla sua corretta attuazione.

I medesimi obblighi informativi sono previsti in capo ai responsabili delle Funzioni interessate dalle attività sensibili, come individuati nei protocolli di prevenzione.

I responsabili di cui sopra sono altresì tenuti a trasmettere, periodicamente, all'Organismo di Vigilanza una relazione scritta, secondo quanto previsto dal relativo protocollo aziendale.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere, di volta in volta, che la relazione contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle sopra indicate.

Ogni altra comunicazione all'Organismo di Vigilanza, da parte dei responsabili delle *Funzioni interessate dalle attività sensibili avviene con le modalità che costoro riterranno, di volta in volta, più opportune* o che saranno, di volta in volta, indicate dall'Organismo di Vigilanza.

5.1 RAPPORTI CON IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT)

L'Organismo di Vigilanza coordina il suo operato con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) in un'ottica di sinergia nella prevenzione dei fenomeni corruttivi. All'O.d.V. è trasmessa, ove opportuno, la relazione che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) predispone a fine anno nonché tutte le informazioni inerenti alle segnalazioni giunte al RPCT nell'esercizio delle proprie funzioni. L'O.d.V. trasmette, per opportuna conoscenza, al RPCT la relazione periodica predisposta per l'Amministratore Unico e, in un'ottica di reciprocità, ogni informazione inerente a segnalazioni o evidenze di una possibile commissione di un reato di corruzione in proprio possesso.

6. CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DIVIETO DI COMUNICAZIONE

È fatto onere all'Organismo di conservare, per un periodo minimo di dieci anni, copia cartacea e/o informatica di tutto il materiale relativo all'attività svolta.

A tal fine, la Società dota l'Organismo di strutture idonee alla conservazione del materiale su indicato.

L'accesso all'archivio da parte di soggetti terzi deve essere preventivamente autorizzato dall'Organismo e svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

L'O.d.V., i componenti delle strutture aziendali e i consulenti di cui esso dovesse avvalersi, non possono comunicare o diffondere notizie, informazioni, dati, atti e documenti acquisiti nell'esercizio delle proprie attività, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dal Modello e dalle disposizioni vigenti.

7. WHISTLEBLOWING

I soggetti di cui all'art. 5 del decreto che segnalino illeciti o di infrazioni al Modello o al Codice Etico di cui siano venute a conoscenza in ragione del proprio ufficio, godono delle tutele di cui alla L. n. 179/2017 ed all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, alle cui disposizioni si fa espresso rinvio, e previste dal presente Modello.

In ultimo il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato. Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono: a) la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi; b) l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche; c) l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è; d) la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica; e) l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale; f) la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi; g) i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica; h) la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti; i) l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito; l) la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

La società adotta i canali di segnalazione specificamente indicati nella procedura di whistleblowing allegata al presente Modello. I canali di segnalazione hanno caratteristiche idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Tali canali sono portati a conoscenza dei soggetti suddetti, i quali sono altresì resi edotti del sistema di tutele previsto dal Modello stesso e dall'art. 6 del Decreto. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è destinatario delle suddette segnalazioni, che possono essergli recapitate secondo le modalità previste dalla specifica procedura. Per il dettaglio delle modalità di attuazione della disciplina Whistleblowing adottate dalla società si rimanda alla specifica procedura allegata al presente Modello.

Appendice normativa

Il sistema di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. n.

231/01

1. Premessa. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto”), disciplina introducendola per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (i c.d. Enti).

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità che colpisce l’ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, dai soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla Funzione e Vigilanza di costoro).

Il Decreto è stato emanato per dare attuazione all’art. 11 della legge delega n. 300 del 29 settembre 2000 che demandava al Governo il compito di definire un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti, in ottemperanza agli obblighi imposti da alcuni importanti atti internazionali: la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995; la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea; emanata a Bruxelles il 26 maggio 1997; la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Allineandosi ai sistemi normativi di molti paesi d’Europa (Francia, Regno Unito, Olanda, Danimarca, Portogallo, Irlanda, Svezia, Finlandia e Svizzera), il legislatore italiano ha introdotto, dunque, la responsabilità della società, intesa “quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente” (così la relazione al Progetto preliminare di riforma del codice penale).

Il decreto ha previsto che l’accertamento della responsabilità delle imprese per illeciti amministrativi dipendenti da reato debba avvenire nell’osservanza delle norme richiamate al Capo III del decreto stesso nonché “secondo le disposizioni del codice di procedura penale e del D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 in quanto compatibili” (Art. 34). Inoltre, all’impresa “si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto compatibili”.

Si innova così l’assetto normativo: prima del D. Lgs. 231/2001, infatti, la responsabilità dell’ente, per il reato commesso nel suo interesse o vantaggio da amministratori e/o dipendenti, era circoscritta alla sola obbligazione civile per il pagamento delle multe e delle ammende inflitte (e solo in caso di insolvenza del condannato, art. 197 c.p.) e all’obbligazione alle restituzioni e al risarcimento del danno a norma delle leggi civili (art. 185 c.p.).

I presupposti della nuova responsabilità sono indicati nell’art. 5 del Decreto (2):

² Art. 5 D.Lgs 231/01. *L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

- I soggetti che coinvolgono con il loro operato la responsabilità amministrativa dell'ente sono sia quelli con funzione formale di rappresentanza o di amministrazione, sia a coloro che la esercitano, di fatto (rileva ad esempio la figura dell'amministratore di fatto, così come definito dall'art. 2639 c.c.), nonché i soggetti che la esercitano nell'ambito di strutture decentrate (Direttori di Stabilimento). Questi soggetti sono definiti soggetti in posizione apicale (art. 5 lett. a).

Quanto ai subalterni (art. 5 lett. b), di regola assumerà rilievo l'inquadramento in uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma possono rientrare nella previsione di legge anche situazioni peculiari in cui un determinato incarico sia affidato a soggetti esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la funzione e il controllo dei soggetti posti ai vertici dell'ente.

In ogni caso, l'ente non risponde se le persone suindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 comma 2);

- I requisiti fondamentali per la configurazione della responsabilità della società ex D.Lgs. n. 231/01 sono l'interesse o vantaggio dell'ente. I due requisiti sono cumulabili, ma è sufficiente uno solo per delineare la responsabilità dell'ente:
 - i) il vantaggio, quale evento, fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica per l'ente (anche in termini di risparmio di costi);
 - ii) l'interesse si configura qualora il soggetto abbia agito per una determinata finalità ed utilità, senza che sia necessario il suo effettivo conseguimento;
- I reati che implicano la responsabilità della Persona giuridica – oltre a quella della persona fisica, quando questa abbia agito nell'interesse dell'Ente o per procurare ad esso un vantaggio – sono tassativamente indicati dal legislatore.

Originariamente prevista per i soli reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del Decreto) o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24), la responsabilità dell'ente è stata estesa – per effetto di provvedimenti normativi successivi al Decreto – anche ad altre numerose ipotesi, che possono essere indicate come segue:

1. Art. 24 D.Lgs. n. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]:

- *Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)*
- *Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter c.p. – modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022)*
- *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p. – articolo modificato dal D.L. N. 13/2022)*
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*
- *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020]*

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

2. Art. 24 bis D.Lgs. n. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019]:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.- articolo aggiunto dalla Legge n. 238/2021)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.- articolo aggiunto dalla Legge 238/2021)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.- - articolo aggiunto dalla Legge n. 238/2021)
- Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.- - articolo aggiunto dalla Legge n. 238/2021)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

3. Art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.- articolo modificato dalla Legge n. 236/2016)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.- (articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014))
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 - comma 7 bis aggiunto dal D. Lgs. n. 202/2016)

- *Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)*
- *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)*

4. Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001 - articolo modificato dalla L. n. 190/2012 dalla L. n. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020):

- *Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]*
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)*
- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*
- *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*
- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019]*
- *Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020]*
- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020]*
- *Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020]*

5. Art. 25 bis D.Lgs. n. 231/2001

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009, modificato dal D.Lgs. n. 125/2016]:

- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)*
- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)*
- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.)*

- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)*
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)*
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*

6. Art. 25 bis. 1 D.Lgs. n. 231/2001

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]:

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*

7. Art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001

Reati societari Art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. 2 marzo n. 19/2023]:

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]*
- *Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)*
- *Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*
- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012, modificato dal D. Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (Art.2635 bis c.c. aggiunto dalla D. Lgs. n.38 del 2017 e modificato dalla L. n. 3/2019)*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)*
- *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]*

8. Art. 25 quater D.Lgs. n. 231/2001

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]:

- *Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)*
- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)*
- *Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]*
- *Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)*
- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)*
- *Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [Articolo inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]*
- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)*
- *Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies. 1 c.p.)*
- *Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies. 2 c.p.)*
- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)*
- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)*
- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)*
- *Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)*
- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)*
- *Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018]*
- *Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)*
- *Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)*
- *Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)*
- *Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)*
- *Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)*
- *Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)*
- *Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)*
- *Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)*
- *Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5)*

- *Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)*

9. Art. 25 quater. 1 D.Lgs. n. 231/2001

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]:

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)*

10. Art. 25 quinquies D.Lgs. n. 231/2001

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003, modificato dalla L. n. 199/2016]:

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)*
- *Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)*
- *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)*
- *Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)*
- *Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]*
- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)*
- *Tratta di persone (art. 601 c.p. -(articolo modificato dal D.Lgs. 21/2018))*
- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)*
- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)*
- *Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)*

11. Art. 25 sexies D.Lgs. n. 231/2001

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]:

- *Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998, modificato dal D. Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge 238/2021)*
- *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]*

12. Art. 187 quinquies TUF

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato [modificato dal D. Lgs. n. 107/2018]

- *Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)*
- *Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)*

13. Art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-

septies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007, modificato L. n. 3/2018]:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

14. Art. 25 octies D.Lgs. n. 231/2001

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]:

- Ricettazione (art. 648 c.p.) articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

15. Art. 25 octies. 1 D.Lgs. n. 231/2001

Delitti in Materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies 1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

16. Art. 25-octies.1, comma 2 D.Lgs. 231/2001

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

17. Art. 25 novies D.Lgs. n. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009 modificato dalla L. n. 93/2023]:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, Legge n. 633/1941 comma 3)

- *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)*
- *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis Legge n. 633/1941 comma 2)*
- *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter Legge n. 633/1941)*
- *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)*
- *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge n. 633/1941).*

18. Art. 25 decies D.Lgs. n. 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]:

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).*

19. Art. 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001

Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]:

- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)*

- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)*
- *Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)*
- *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137)*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256)*
- *Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257)*
- *Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259)*
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258)*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260)*
- *False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)*
- *Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)*
- *Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8)*
- *Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9)*
- *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)*

20. Art. 25 duodecies D.Lgs. n. 231/2001

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012 e modificato dalla L. n. 161/2017 e modificato dal D.L. n. 20/2023]:

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)*
- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)*

21. Art. 25 terdecies D.Lgs. n. 231/2001

Razzismo e xenofobia [aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 bis c.p. – aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018)*

22. Art. 25 quaterdecies D.Lgs. n. 231/2001

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- *Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)*
- *Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)*

23. Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001

Reati tributari [aggiunto dalla L. n. 157/2019, modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dal D.Lgs. 156/2022]

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti anche nella forma tentata (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici anche nella forma tentata (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 Legge 74/2000);*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2001);*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);*
- *Dichiarazione infedele anche nella forma tentata (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020];*
- *Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020];*
- *Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020].*

24. Art. 25 sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001

Contrabbando [aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- *Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)*
- *Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)*
- *Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)*
- *Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)*
- *Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)*

- *Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)*
- *Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)*
- *Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)*
- *Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)*
- *Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)*
- *Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)*
- *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943)*
- *Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)*
- *Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)*

25. Art. 12, L. n. 9/2013

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]:

- *Impiego adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)*
- *Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)*
- *Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)*
- *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*
- *Frude nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*

25. L. n. 146/2006

Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]:

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*
- *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)*

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

26. Art. 25-septiesdecies e art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001

Delitti contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]:

- Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.)
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.)
- Autoriciclaggio di beni culturali (art. 518 septies c.p.)
- Falsificazione scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.)
- Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518 undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.)
- Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli (art. 707-bis c.p.)

L'elenco dei reati sopra indicato è suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore. Da qui l'esigenza di una costante verifica sull'adeguatezza di quel sistema di regole che costituisce il modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dal Decreto e funzionale alla prevenzione dei reati.

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero, previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.Lgs. n. 231/2001, sono i seguenti:

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

2. La natura della responsabilità dell'ente e relative sanzioni. La competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale che la esercita con le garanzie proprie del procedimento penale.

L'accertamento della responsabilità può concludersi con l'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, gravi e pregiudizievoli per la vita dell'ente, quali, tra le altre, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, l'esclusione da

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, sino alla interdizione anche definitiva dall'esercizio dell'attività.

È, inoltre, sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. Queste sanzioni conseguono alla pronuncia di una sentenza di condanna dell'ente, ma possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero già del corso delle indagini preliminari, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 45 e ss. del Decreto, ove sussistano gravi indizi per ritenere fondata la responsabilità dell'ente.

Il Decreto prevede, infine, la sanzione rappresentata dalla pubblicazione della sentenza di condanna.

La responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi si aggiunge – e non si sostituisce – alla responsabilità personale degli autori del reato, soggetti apicali e subalterni, che resta regolata dalle norme del diritto penale.

3. L'esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione, gestione e controllo. Il Decreto prevede la possibilità per l'ente di essere esonerato dalla responsabilità amministrativa qualora provi di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001).

Il legislatore, agli artt. 6 comma 2, e 7 comma 4 del Decreto, statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) prevedere una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- f) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'adozione, e l'efficace attuazione di un modello, è sufficiente ad esonerare l'ente da responsabilità per il reato commesso dai soggetti in posizione "subalterna". Secondo l'art. 7, infatti, per i reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui Funzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di Funzione o vigilanza. E tali obblighi si presumono osservati qualora, prima della commissione del reato, l'ente abbia "adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 7 commi 1 e 2 del Decreto).

Per i reati commessi dai soggetti in posizione "apicale", invece, non basta che l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione. Occorre che l'ente abbia anche affidato ad un apposito organo (il c.d. Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, e di curarne l'aggiornamento. È, altresì, necessario che l'organo abbia svolto

con cura i compiti di vigilanza e controllo, e il reato sia stato commesso dai soggetti apicali eludendo fraudolentemente il modello (art. 6, comma 1 del Decreto).

Sotto questo profilo, la funzione che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a adempiere è particolarmente delicata, in quanto lo stesso dovrà vigilare sull'effettiva operatività del modello, verificarne l'adeguatezza anche alla normativa vigente, monitorare costantemente l'attività sociale ed individuare eventuali nuove esigenze che richiedono un aggiornamento del modello.

L'adozione di un modello preventivo è una possibilità che la legge ha introdotto, rimettendola alla scelta discrezionale dell'ente. Esso, tuttavia, è l'unico strumento che ha l'ente per svolgere un'azione di prevenzione dei reati, dimostrare la propria "non colpevolezza" ed evitare le sanzioni previste dal Decreto.

Elenco allegati alla Parte Generale

All. A – Organigramma in fase di aggiornamento

All. B – Codice Etico

All. C – Procedura Whistleblowing